

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6241 del 22/12/2020
Oggetto	Autorizzazione alla Ditta SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.p.A. allo svolgimento dell'attività di vendita GPL tramite bombole e serbatoi nel territorio della Città metropolitana di Bologna.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6413 del 21/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventidue DICEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: Autorizzazione alla Ditta SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.p.A. allo svolgimento dell'attività di vendita GPL tramite bombole e serbatoi nel territorio della Città metropolitana di Bologna.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE² dell'

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

1. **Autorizza** la Ditta SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.p.A., avente sede legale in VIA PARINI, 9 - 20121 MILANO, alla svolgimento dell'attività di vendita GPL tramite bombole e serbatoi nel territorio della Città metropolitana di Bologna, in quantoparte integrante dell'organizzazione commerciale di Liquigas S.p.A., avente sede legale a Brescia in Corso Zanardelli, 32;
2. **Subordina** la validità della presente Autorizzazione al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale nell'Allegato A alla presente autorizzazione, facendo salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di ambiente, urbanistica, prevenzione incendi, fiscali, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ³;

1 Ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 70 del 19/07/2018 "Approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con LR. n.13/2015"

2 Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 113/2018 di conferimento di incarico alla Dott.ssa Patrizia Vitali di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

3 Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

3. **Dà atto** che il mancato rispetto di uno o più obblighi/prescrizioni previsti dalla presente autorizzazione o dall'allegato alla stessa, potrà comportare l'adozione di provvedimenti di diffida, di sospensione, fino alla eventuale revoca del titolo autorizzativo;
4. **Dà atto**, altresì, che eventuali cambi di titolarità dell'attività e/o modifiche, dovranno essere preventivamente autorizzate da ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
5. **Demanda** la trasmissione telematica del presente provvedimento agli Enti interessati per gli adempimenti di competenza;
6. **Dispone** che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
7. **Rammenta** che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.p.A. con sede legale in VIA PARINI, 9 - 20121 MILANO, ha presentato in data 12-10-2020 al Prot.n. PG_2020_147024, domanda di rilascio dell'Autorizzazione allo svolgimento dell'attività di vendita GPL tramite bombole e serbatoi nel territorio della Città metropolitana di Bologna (Pratica Sinadoc n. 28213 /2020) ai sensi dell'art. 20 – comma 3 – del D. Lgs. n. 128 del 22.02.2006, quale operatore facente parte integrante dell'organizzazione commerciale della Liquigas S.p.A., avente sede legale a Brescia in Corso Zanardelli, 32.

Ai fini del presente atto si fa riferimento alle seguenti norme:

- Decreto del Presidente della Repubblica 18/04/1994, n. 420, “Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oliminerali”;
- Legge 23/08/2004, n. 239 sul “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- L..R. 23/12/2004, n. 26, avente ad oggetto “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- D. Lgs. 22/02/2006, n. 128, recante “*Riordino della disciplina relativa all'installazione*”

e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'art. 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239" , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 29 marzo 2006, in vigore dal 30 marzo 2006 e che:

- ha abrogato all'art. 19, le leggi n. 327/58, n. 7/73 e n. 539/85;
 - ha fissato, agli artt. 8, 9, 13 e 14, nuovi requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio dell'attività di distribuzione di GPL attraverso bombole e serbatoi, senza necessità di rilascio di una specifica autorizzazione a favore di chi li possiede;
 - ha stabilito, all'art. 20, commi 2 e 3, che devono invece essere autorizzati dall'ente competente gli operatori terzi che, non essendo in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 del decreto, fanno parte integrante dell'organizzazione commerciale delle imprese distributrici in possesso dei suddetti requisiti ed effettuano la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio e con i recipienti di dette imprese distributrici, stabilendo inoltre le modalità di presentazione delle relative domande;
 - ha individuato, all'art. 2, lett. b), come ente competente a svolgere le funzioni amministrative previste nel medesimo decreto la regione o l'ente al quale la stessa ha conferito dette funzioni;
- **D.G.R. 17/10/2006, n. 1412** - "criteri per il rilascio dell'autorizzazione agli operatori facenti parte integrante dell'organizzazione commerciale di imprese distributrici, di cui al citato art. 20, commi 2 e 3, del D. Lgs. 128/2006;"

E' stata richiesta documentazione integrativa da parte del responsabile del procedimento per procedere all'avvio dello stesso (Prot.n. 04/11/2020 del PG-2020-159811), documentazione inoltrata dal proponente in data 09/11/2020 (Prot.n. PG_2020_161775).

Alla luce della documentazione pervenuta e degli atti di assenso singolarmente acquisiti in via preventiva dal proponente presso i singoli Enti competenti, comunque necessari ai fini del rilascio dell'Autorizzazione in oggetto, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ha comunicato (Prot.n. PG-2020-168994 del 20/11/2020) agli Enti interessati l'avvio del procedimento.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere Prevenzione Incendi - Comando Provinciale Vigili del Fuoco (Prot n. PG_2020_179852 del 10-12-2020);
- Parere Camera Commercio - Camera di Commercio di Bologna (Prot n. PG_2020_176272 del 04-12-2020);

ESAMINATA l'istanza e verificato che l'impresa richiedente risulta in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti in quanto la ditta S.I.C.O. S.p.A. fa parte integrante dell'organizzazione commerciale di Liquigas S.p.A., avente sede legale a Brescia in Corso Zanardelli, 32.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri favorevoli, stante l'assenza di dissensi su posizioni rilevanti di cui all'art. 14 ter, commi 4 e 7, della L.241/1990, si ritiene di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione di cui all'oggetto.

Bologna, data di redazione 21/12/2020

La Dirigente Responsabile Area
Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Dott.ssa Patrizia Vitali⁴

Allegati:

Allegato A – Prescrizioni

⁴ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale

Pratica Sinadoc n. 28213 /2020

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Oggetto: Autorizzazione alla Ditta SICO SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.p.A. allo svolgimento dell'attività di vendita GPL tramite bombole e serbatoi nel territorio della Città metropolitana di Bologna.

ALLEGATO A - Prescrizioni

1. La Ditta dovrà presentare al competente Servizio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Arpae , **entro il 28 febbraio di ogni anno**, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta S.I.C.O. S.p.A., in cui si attesti che l'azienda continua a far parte integrante dell'organizzazione commerciale della Liquigas S.p.A., avente sede legale a Brescia in Corso Zanardelli, 32. e che effettua la vendita di prodotto in esclusiva con il marchio e attraverso i recipienti della stessa;
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al p.to precedente, e dei relativi termini, comporterà il **decadimento dell'Autorizzazione** in oggetto;
3. le attività dovranno essere condotte nel rispetto delle normative ambientali, in particolare per quanto riguarda il corretto trattamento e smaltimento dei rifiuti;
4. le attività dovranno essere condotte nel rispetto degli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs.81/2008;
5. in caso di attività incluse nelle fattispecie di cui all'art. 1 c. 56 della Legge 23 agosto

- 2004, n. 239 dovranno essere richieste le relative autorizzazioni ;
6. qualora si configuri la presenza di attività di cui al D.P.R. 151/11, dovrà essere attivata la procedura prevista dall'articolo 3 del Decreto medesimo.
 7. qualora ne ricorrano gli obblighi di legge dovranno essere presentate all'Ufficio delle Dogane le denunce di attività previste dalle normative fiscali (D.M. 557/96 e D.M. 322/95);
 8. Nell'esercizio delle funzioni per le quali la Ditta richiede l'autorizzazione, gli strumenti per le funzioni di misura legali, dovranno osservare la seguente disciplina:
 - Gli strumenti utilizzati per le funzioni di misura legali dovranno essere conformi alla normativa di approvazione nazionale o europea.
 - Per le misurazioni - che abbiano rilevanza legale - dei quantitativi di prodotto da indicare e registrare, è necessario utilizzare strumenti di misura in regola con la metrologia legale. Ad esempio, per effettuare le transazioni economiche, per le disposizioni fiscali ed, eventualmente, ambientali occorre utilizzare strumenti conformi alla disciplina metrologica. A tale riguardo si può far riferimento all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 517/92 mentre, per strumenti diversi dalle bilance a funzionamento non automatico o per gli strumenti di misura di liquidi invece il riferimento normativo appropriato è il D.Lgs. 2/2/2007 n. 22 e s.m.i.
 - In tutti i casi gli strumenti utilizzati per le funzioni di misura legali dovranno essere di modello approvato, muniti di verifica prima e in regola con la verifica periodica secondo quanto previsto dal DM 93/2017.
 - Il sopracitato DM ha introdotto all'art. 8 degli obblighi per i titolari degli strumenti di misura che, nel caso specifico, riguardano la comunicazione della data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e degli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2 del DM 93/2017 alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio.
 - Per le indicazioni e le registrazioni di quantitativi di prodotto è obbligatorio adottare le unità di misura secondo le modalità previste dal DPR 802/82.
 9. dovranno essere fatti salvi i diritti dei terzi;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.